



Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA

DETERMINA DEL SINDACO Nr. 24 del 29/10/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 7/92 IN RELAZIONE ALLA PREVISIONE DI FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI SPECIE IN ORDINE VIGILANZA, APPLICAZIONE E RISPETTO DELLE NORMATIVE ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLA CONDIZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALL'EPIDEMIA DA COVID 2019 ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE COMUNE

L'anno duemilaventuno giorno ventinove del mese di Ottobre, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze: il SINDACO GEOM.SALVATORE VINCENZO MESSINA ha adottato la seguente

II SINDACO

Premesso che:

- a) ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, il Sindaco può conferire incarichi a esperti estranei all'amministrazione comunale per l'espletamento di attività che sono connesse alle materie di sua competenza; gli "esperti del Sindaco" rientrano in una tipologia di incarico contemplata dalla superiore normativa che consente la possibilità, per il primo cittadino, di conferire incarichi a tempo determinato ad "esperti" per l'espletamento dell'attività sopra descritta;
- b) la facoltà si sostanzia, quindi, nel poter nominare consulenti per coadiuvare l'organo di direzione politica nell'attività di programmazione e di indirizzo nella sua funzione amministrativa, naturalmente estranea allo svolgimento delle funzioni gestionali che restano affidate "o*pe legis*" ai Responsabili di settore e/o di posizione; per assicurare la continuità amministrativa, non essendoci all'interno.

Considerato che:

l'attività del Sindaco è caratterizzata da una complessità di funzioni e competenze necessarie per assolvere gli innumerevoli adempimenti istituzionali connessi alla carica ricoperta anche per le problematiche scaturenti dalla variegata normativa vigente, anche, all'esecuzione dei singoli provvedimenti amministrativi, i quali impongono la presenza e la collaborazione di figure qualificate che siano in grado di apportare adeguata esperienza e specifica professionalità, tali da costituire valido supporto all'attività quotidiana del Sindaco e valore aggiunto all'apparato burocratico dell'Ente;

il Sindaco, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, del Segretario e dei Responsabili, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, ha facoltà di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo – burocratica di supporto;

La norma regionale su indicata, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica-amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, le condizioni che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano l'esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

L'Amministrazione Comunale, in considerazione del persistere delle problematiche organizzative nella gestione della struttura organizzativa dell'Ente in dipendenza della condizione di emergenza determinata dalla epidemia da Covid-19, specie in relazione alla organizzazione degli uffici, della gestione dell'affluenza e ricevimento di pubblico (Front-Office), della previsione di adeguate misure di risposta e contenimento, anche all'interno delle strutture e dei locali dell'Ente, nella ipotesi di una eventuale recrudescenza del fenomeno di diffusività e letalità del contagio del virus da Covid-19, ritiene indispensabile e necessario predisporre e porre in essere azioni mirate, adottando, quindi, i provvedimenti necessari per una migliore, più efficiente e coordinata gestione degli uffici e del personale agli stessi adibiti;

Anche a ragione di quanto previsto a seguito dell'adozione, a livello comunitario, del cd. Recovery Plan, come anche dei finanziamenti legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'Amministrazione Comunale ha la necessità di porre in essere azioni mirate, dotandosi pertanto di una struttura e, comunque, adottando provvedimenti mirati necessari per una migliore, più efficiente e coordinata predisposizione di eventuali piani di pronta reazione e risposta, per cui la figura di un esperto in Sicurezza avrà la precipua funzione di supporto e coordinamento nella specifica gestione della materia e condizione di emergenza della epidemia da Covid-19, comunque in un settore in cui l'Ente, al momento, risulta sprovvisto di personale in tal senso qualificato e/o formato;

Richiamati:

L'articolo 76, comma 4, della legge 06 agosto 2008, n. 133, che dispone "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuativa e di somministrazione";

Il parere con cui la Corte dei Conti per la Regione Lombardia - Sezione di Controllo - ha chiarito che il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, della Legge 06 agosto 2008, n. 133, non si applica ai rapporti di collaborazione con soggetto estraneo all'amministrazione che si sostanzia in incarichi di studio, ricerca o consulenza, tra i quali va ascritto l'incarico di esperto ex articolo 14 della Legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

Atteso:

Il parere della Corte dei Conti - Sezioni Riunite - per la Regione Sicilia - espresso nella seduta del 13 ottobre 2011, con il quale, contraddicendo l'orientamento già dalla stessa corte espresso, ritiene applicabile la limitazione di cui all'articolo 6, settimo comma, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, agli incarichi di esperto ex art. 14 della

legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

Che la Corte dei Conti - Sezioni Riunite - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR, nella camera di consiglio del 4 marzo 2013, parere in merito all'assoggettamento dei compensi degli esperti del Sindaco nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo per la tipologia di spesa di cui all'art. 6 co. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122;

che a norma del successivo comma 20 art. 6, D.L. 78/2010, *"...Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle Regioni, alle provincie autonome ed agli enti del Servizio Sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica..."* ;

Che la citata deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR:

- conviene con il fatto che le suddette norme, oggetto di censure dinanzi alla Corte Costituzionale che si è espressa con sentenza n. 139/2012, *"...non operano in via diretta ma solo come disposizioni di principio anche in riferimento agli Enti Locali ed agli altri Enti ed organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali"*;

- osserva che *"...l'applicazione delle disposizioni statali in questione (ndr: l'intero articolo 6 del D.L. 78/2010), che costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica è da ritenersi confermata anche dalla circostanza che esse incidono sul livello complessivo di una tipologia di spesa (quale è quella per le consulenze) e non su singoli atti con la conseguenza che è fatta salva la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi realizzando economie di spesa in altri settori"* il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, necessita di un esperto di comprovata esperienza;

- il Comune ha una popolazione inferiore a trentamila abitanti per cui ha facoltà di nominare un numero di esperti indicato all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;

Rilevato che:

- la nomina rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, di indirizzo e di direzione dell'Ente in relazione al perseguimento degli obiettivi, anche politici, di previsione di adeguati piani di coordinamento e reazione nell'ambito della gestione della condizione emergenziale determinata dal Covid-19, col precipuo compito di assicurare piena ed immediata rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa in tale specifico campo da ultimo esercitata;

- in considerazione della emergenza costante risulta urgente e indifferibile provvedere alla nomina dell'esperto per la gestione delle problematiche citate;

Il compenso, risultando l'incarico conferito a titolo gratuito, con la sola previsione di rimborso di eventuali spese sostenute nello svolgimento dello stesso e con documentazione da prodursi al riguardo in termini di comprovata autocertificazione, comunque con un tetto massimo di € 1.000,00 mensili, premessa tale natura di gratuità in ogni caso rientra nei limiti della misura massima prevista dal comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 7/92, con previsione ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale 16 ottobre 1997, n. 39 del trattamento di missione, previsto per i dipendenti, in ipotesi di espletamento del servizio reso nella detta forma;

Tenuto conto, che

Il conferimento del predetto incarico non dà luogo alla costituzione di rapporto di pubblico impiego, peraltro senza alcun vincolo di orario, e che il rapporto il professionista nominato è regolato dalle norme relative alla prestazione d'opera professionale (art. 2229 e ss. codice civile) e comunque esula dall'ambito della disciplina comunale per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'amministrazione di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Il dott. **Principato Giuseppe** si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico a titolo gratuito, con la sola previsione di eventuale rimborso spese, seppure con il limite massimo di € 1.000,00 mensili;

Constatato peraltro che all'interno dell'ente, in atto, non si sono individuate professionalità in possesso della necessaria preparazione tecnica e di comprovata esperienza in grado di garantire il necessario supporto specifico al vertice amministrativo;

Ritenuto pertanto necessario e utile conferire al Dott. Principato Giuseppe, l'incarico di esperto del sindaco a titolo gratuito, a far data dalla sottoscrizione del relativo disciplinare, che sarà regolarmente sottoscritto fra le parti e che sarà allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale, e comunque già a partire dal giorno 1 novembre 2021 e con iniziale previsione di durata al 1.7.2022, e ciò al fine concordato di dar modo, da subito, di creare e organizzare la struttura (anche a mezzo della individuazione del personale da destinarsi al coordinamento del servizio di che trattasi ed in tale funzione), con successiva immediata strutturazione di una eventuale compagine operativa;

Precisato, comunque, che il su menzionato apporto di contributo professionale si pone in linea con i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, potenziandola nella dispiegata ed auspicata capacità di attrarre e convogliare fonti di investimento e opportunità di crescita, anche economica, della comunità nei confronti della quale si opera:

Visti:

Il curriculum vitae del Dott. Principato Giuseppe dal quale si evince il possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla legge per la nomina e si rileva che lo stesso è in possesso di comprovata esperienza e capacità professionale ritenuta utile per coadiuvare e supportare adeguatamente l'operato del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale;

Lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile", ed in particolare l'articolo 163;

La Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

La Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 "ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";

La Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli Enti Locali";

La Legge 08 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla Legge Regionale n. 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

Determina

Conferire, per i motivi e con le finalità espresse in narrativa, con effetto dal 1 novembre 2021, ovvero a far data dalla approvazione e pubblicazione della presente determina, e per la iniziale durata fino al successivo 1 luglio 2022, al Dott. **Principato Giuseppe** nato a San Gregorio di Catania (CT) il **1.1.1956**, residente a Mascalucia (CT) in omissis, – C.F. **PRN GPP 56A01 H940N**,

l'incarico di esperto ex articolo 14 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, a supporto delle funzioni del disponente, per lo svolgimento di attività connesse con le materie di competenza del Sindaco, in particolare relativamente a:

1. vigilanza, applicazione e rispetto delle normative attinenti alla gestione della condizione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid 2019 all'interno della struttura organizzativa dell'Ente Comune, al fine di consentire la predisposizione di piani di intervento di pronta reazione all'eventuale acuirsi della condizione epidemiologica in atto;
2. supporto specialistico nelle attività programmatiche, regolamentari e gestionali inerenti l'organizzazione burocratica, l'ordinamento degli uffici e servizi, la programmazione del fabbisogno di personale, nonché alla definizione e realizzazione di progetti di riorganizzazione interna anche in relazione alla gestione ordinaria delle condizioni lavorative in dipendenza del permanere delle attuali condizioni ed all'evoluzione del contesto di riferimento, anche avuto riguardo alle provvidenze del Recovery Plan ed al correlato piano nazionale PNRR;
3. supporto specialistico nell'espletamento delle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco, rientrante nelle competenze tecnico professionali dell'esperto anche avuto riguardo alla gestione del personale e degli uffici.

Autorizzare, a tal fine, il **Dott. Principato Giuseppe** ad accedere alle informazioni agli atti e ai documenti dell'Ente che non costituiscono dati sensibili e come tali sottratti all'accesso ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati) e chiedere informazioni e dati ai responsabili degli uffici per l'esercizio dell'incarico;

Dare atto che il predetto incarico ha natura fiduciaria ed è conferito a titolo gratuito, con la sola previsione di eventuale rimborso spese, seppure con il limite massimo di € 1.000,00 mensili, e potrà essere revocato discrezionalmente dal Sindaco senza diritto di preavviso o per espressa rinuncia del professionista, in ogni caso sulla base di quanto sarà al riguardo previsto nel disciplinare che si sottoscriverà fra le parti;

Notificare il presente atto all'interessato per accettazione e trasmetterne copia al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio, ai Sigg. Assessori e ai Responsabili di P.O. per opportuna informazione e conoscenza.

Dare atto che detto incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;

Di eventualmente liquidare il previsto rimborso spese previa presentazione di autocertificazione delle stesse.

Disporre che il presente atto deve essere pubblicizzato sul sito istituzionale "amministrazione trasparente", sottosezione "consulenti e collaboratori" ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Inviare, altresì, al responsabile del servizio affari generali copia del presente per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

La presente determina viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO

